

**COMUNE
di
RAGUSA**

Capitolato

Polizza di Assicurazione

KASKO
Danni accidentali ai veicoli

Lotto 3

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

ASSICURAZIONE:

Il contratto di assicurazione;

ASSICURATO:

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

BROKER:

MARSH S.p.A.

CONTRAENTE:

COMUNE DI RAGUSA

FRANCHIGIA:

Importo prestabilito che per ogni sinistro viene dedotto dall'indennizzo e che rimane a carico dell'Assicurato

INDENNIZZO:

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

POLIZZA:

Il documento che prova il contratto d'assicurazione;

PREMIO:

La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia;

RISCHIO:

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

SCOPERTO:

Percentuale prestabilita dell'indennizzo che per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato

SINISTRO:

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

SOCIETA'/IMPRESA/COMPAGNIA:

L'Impresa assicuratrice

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - PROVA DEL CONTRATTO

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

Art. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Sarà obbligo della Compagnia fornire il relativo documento di polizza entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 60 giorni dalla data sopra citata, altrimenti la garanzia si interrompe alle ore 24:00 del sessantesimo giorno dalla decorrenza stessa e verrà riattivata dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 60° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Il contratto decorre alle ore 24.00 del 30/10/2009.

Le rate di premio saranno conteggiate sulla base di 1/360 del premio lordo annuo di aggiudicazione per ogni giorno di copertura e corrisponderanno ai seguenti periodi assicurativi:

- prima rata dalle ore 24:00 del 30/10/2009 alle ore 24:00 del 30/10/2010;
- seconda rata dalle ore 24:00 del 30/10/2010 alle ore 24:00 del 30/10/2011;
- terza rata dalle ore 24:00 del 30/10/2011 alle ore 24:00 del 30/10/2012;
- quarta rata dalle ore 24:00 del 30/10/2012 alle ore 24:00 del 30/10/2013.
- quinta rata dalle ore 24:00 del 30/10/2013 alle ore 24:00 del 30/10/2014.

E' comunque in facoltà di ognuna delle parti, recedere dal contratto alla fine di ogni periodo assicurativo annuo con preavviso di 120 gg., da comunicare all'altra parte a mezzo lettera raccomandata a.r. Le parti dispongono come termine del periodo assicurativo annuo il 30/10 di ogni anno.

Art.3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione ha durata di anni 5 (cinque) con effetto dalle ore 24:00 del 30/10/2009 e scadenza alle ore 24.00 del 30/10/2014. Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga alle medesime condizioni normative ed economiche fino a sei mesi. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale in rapporto al periodo effettivo di assicurazione.

Art. 4 - GESTIONE DELLA POLIZZA

Il Comune di Ragusa è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe degli autoveicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali autovetture. Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio faranno fede i registri o altri documenti equipollenti tenuti dal Contraente sui quali quest'ultimo si impegna a registrare in modo analitico:

- data e luogo della trasferta o missione;
- generalità del dipendente autorizzato alla trasferta o missione;
- numero dei chilometri percorsi;
- dichiarazione redatta dal Contraente in caso di sinistro che l'autovettura si trovava in missione per conto e su autorizzazione della stessa.

Tutti i registri o altri documenti equipollenti di cui sopra, dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati.

In caso di sinistro o ai fini della regolazione del premio di cui all'Art. 5, la Compagnia aggiudicataria della presente polizza di assicurazione potrà richiedere di effettuare accertamenti e controlli sui registri suddetti,

previa richiesta scritta da inviare all'Ente, la quale si impegna a fornire in visione tutti i registri suddetti nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le esigenze istituzionali dell'Ente stesso.

Art. 5 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio anticipato annuale della polizza è fissato in relazione alla percorrenza chilometrica preventivata, effettuata dai dipendenti con mezzi privati, che è provvisoriamente stabilita in KM 20.000.

Alla fine di ciascuna annualità di polizza, entro il termine di 90 giorni, il Contraente comunicherà alla Società assicuratrice il totale dei chilometri effettuati, per procedere alla regolazione del premio.

Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se nel termine di scadenza di cui sopra l'Assicurato non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la garanzia non viene sospesa, ma resta in vigore solo per la somma che si ottiene dal rapporto che esiste tra il premio pagato e la somma che l'Assicurato avrebbe dovuto pagare.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 6 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, con periodicità semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società di data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 7 - VARIAZIONI DI RISCHIO

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 90 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 8 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e/o l'Assicurato è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata, telex, fax o altro mezzo idoneo, indirizzate al Broker. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 9 - ONERI FISCALI

Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente.

Art. 10 - FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le vigenti norme di Legge.

Art. 12 - LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione vale per tutti gli Stati facenti parte dell'Unione Europea e per tutti gli Stati compresi nella Carta Internazionale (Carta Verde).

Art. 13 - ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che avesse in corso o stipulasse con altre Società.

Art. 14 - LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità e/o risarcimento dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta la notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L'indennità viene corrisposta in Euro. Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla restituzione degli atti di liquidazione firmati.

Art. 15 – CLAUSOLA BROKER

Alla Marsh S.p.A e' stata affidata dal Comune di Ragusa la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker assicurativo ai sensi del D.Lgs 209/2005. Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni Generali di polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker, alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Ente, e così pure ogni comunicazione fatta dalla Compagnia al Broker si intenderà come fatta all'Ente. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Ente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia. Le suddette comunicazioni dovranno essere effettuate con lettera raccomandata o telefax o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo.

Il Contraente riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A., la quale è altresì autorizzata ad effettuare l'incasso del premio.

ART. 16 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto della copertura, ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni. In tal caso la Società entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

Art. 17 - VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Art.18 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto s'interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.

Art. 19 – RIPARTIZIONE DELL'ASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita tra le Imprese Assicuratrici elencate nell'eventuale «Riparto di polizza» nella percentuale (quota) indicata accanto a ciascuna delle stesse.

Pertanto, nel testo del presente capitolato, con il termine «Compagnia» si intende indicare tutte e ciascuna delle Imprese Assicuratrici predette.

Ciascuna «Compagnia» è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il Contraente sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 2) - Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione

Art. 7) - Variazione del rischio

Art.10) - Foro competente

Art. 16) – Recesso in caso di sinistro

Art. 19) – Ripartizione dell'assicurazione e delega

Art. 22) - Denuncia di sinistro

L'Impresa

Il Contraente

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI ACCIDENTALI

Art. 20 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata per la copertura dei rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto privato, proprio o di terzi, usato dal dipendente, preventivamente autorizzato dal Contraente.

I rischi di cui alla presente sezione si intendono estesi ai mezzi condotti da dipendenti espressamente autorizzati a svolgere adempimenti di servizio fuori ufficio e/o missioni.

Art.21 - LIMITE DI RISARCIMENTO - DELIMITAZIONE DEL RISCHIO

La Società Assicuratrice garantisce il risarcimento dei danni subiti fino ad un massimo di Euro 20.000,00 per ciascun autoveicolo, purché conseguenti a:

- urto, collisione e ribaltamento;
- atti vandalici e dolosi di terzi;
- eventi atmosferici;
- terrorismo e sabotaggio (compresi i danni ai cristalli), incendio e furto, compresi gli impianti audio-fonovisivi fissi, intendendosi assicurato il valore commerciale del veicolo come ricavato dalla rivista "Quottroruote" o, in mancanza, da pubblicazioni similari.

Art.22 - DENUNCIA DI SINISTRO

I sinistri devono essere comunicati al Broker o alla Compagnia di Assicurazione entro 15 giorni da quando il Contraente ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione della presumibile entità del danno, della data, del luogo e della modalità del fatto, nonché degli eventuali testimoni.

Art.23 – DANNO PARZIALE

In caso di danno parziale, la Società rimborsa senza tenere conto del degrado d'uso le spese sostenute per riparare o sostituire le parti così dette "non usurabili" danneggiate o distrutte, mentre terrà conto del degrado d'uso per le parti soggette ad usura (es. Gomme, ricambi della parte meccanica). L'indennizzo complessivo non può comunque superare il valore del veicolo al momento del sinistro come risultante dall'art. 22.

In caso di danno totale la Società rimborsa la somma pari al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro come risulta dall'art. 21.

Art.24 – ROTTURA CRISTALLI

La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

Art.25 - DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Le garanzie tutte della presente polizza, sono prestate senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.

Art. 26 - FRANCHIGIA

La garanzia è soggetta alla franchigia di **Euro 150,00** (centocinquanta) per ciascun sinistro

ALLEGATO n. 1
SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA – Lotto n. 3 KASKO
(Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati contenuti nel presente capitolato e riepilogati di seguito:

CONTRAENTE: COMUNE DI RAGUSA – C.SO Italia, 72 – 97100 Ragusa (Rg)

DURATA CONTRATTUALE: Anni 5 (cinque) con effetto dalle ore 24:00 del 30/10/2009 e scadenza alle ore 24:00 del 30/10/2014.

RISCHIO ASSICURATO

Danni accidentali (Kasko) sui veicoli privati dei dipendenti utilizzati in missione per motivi di servizio.

SOMMA ASSICURATA:

Valore commerciale, con il massimo di Euro 20.000,00 per veicolo.

CALCOLO DEL PREMIO:

Km. 20.000 X (moltiplicato) Euro costo annuo imponibile per chilometro = Euro
..... Premio annuo imponibile Euro.....

OFFERTA PER ANNO

Premio imponibile complessivo annuo = **Euro**

Imposte complessive annue = **Euro**

Premio lordo complessivo annuo:

in cifre = Euro.

lettere = EURO _____

Accettazione

La Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento del
....., dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il Bando di gara, il presente
Capitolato e quant'altro ad essi allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le
prescrizioni in essi contenute.

Data

Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione

Note: La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società, ovvero da un suo procuratore speciale.